

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

### 44° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1982

Presidenza del Presidente MURMURA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale » (1074-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 461, 462, 463 e <i>passim</i>
BONIFACIO (DC) . . . . .	462, 463
COLOMBO Vittorino (V.) (DC) . . . . .	465
CORDER, sottosegretario di Stato per l'interno	463
MAFFIOLETTI (PCI) . . . . .	465
PAVAN (DC), relatore alla Commissione	461, 463

*I lavori hanno inizio alle ore 9,50.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale » (1074-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pavan di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

P A V A N , *relatore alla Commissione.*  
Signor Presidente, il disegno di legge che abbiamo all'esame ci ritorna modificato dall'altro ramo del Parlamento. La Camera ha modificato, al secondo comma di quello che era l'articolo unico, la data relativa al periodo di servizio utile per la partecipazione al concorso riservato: l'inciso « coloro che, alla data del 30 giugno 1981, si trovavano in servizio non di ruolo », è stato sostituito, infatti, con il seguente: « coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, si troveranno in servizio non di ruolo ».

La Camera poi ha introdotto un nuovo articolo, che prevede per una sola volta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il conferimento, con decreto del Mi-

nistro dell'interno, a seguito di concorso per titoli e colloquio, dei posti di segretario generale di seconda classe per tutte le sedi rimaste vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento bandito il 30 luglio 1981. Al concorso sono ammessi i segretari capo che, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo in tale qualifica riportando, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni quello di « distinto ».

L'articolo prosegue stabilendo quale debba essere la commissione giudicatrice e quali le materie oggetto del colloquio. La commissione sarà quella prevista dal terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il colloquio verterà sulle seguenti materie: diritto costituzionale e amministrativo; legislazione amministrativa concernente gli enti locali; finanza locale e gestione finanziaria degli enti locali; scienza e tecnica per l'organizzazione della pubblica amministrazione; diritto penale libro 1; libro 2, titoli II e IV.

Coloro i quali conseguiranno una votazione di almeno sette decimi saranno collocati nella graduatoria sulla base del punteggio riportato nel colloquio e di quello conseguito nella valutazione dei titoli, e la graduatoria sarà valida per sei mesi dalla data della sua approvazione. I vincitori saranno poi ammessi a frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi, organizzato dal Ministero a Roma e gestito con il cosiddetto « fondo dei segretari comunali », e cioè con i fondi stanziati dall'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604. Al termine del corso, coloro i quali supereranno una prova di carattere teorico-pratico con un'attestazione di profitto verranno destinati alle sedi messe a concorso, nell'ordine di graduatoria, sulla base delle preferenze espresse: in proposito il terz'ultimo comma dell'articolo precisa che la mancata assunzione in servizio nella sede assegnata sarà considerata rinuncia alla promozione. Il penultimo comma aggiunge che non si applicano i commi quar-

to, quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 11 luglio 1980, n. 312, la quale prevedeva per gli idonei dei concorsi precedenti la formulazione di una nuova graduatoria, tenendo conto del punteggio conseguito alla data dell'idoneità, dei titoli e dell'anzianità nel frattempo maturati.

Per tutto quanto riguarda, infine, la disciplina del procedimento e delle prove di esame si applicano, stabilisce l'ultimo comma, in quanto compatibili, le norme richiamate dall'articolo 12 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonché l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Non avrei altro da osservare se non che non è prevista, nell'articolo 2 quale risulta dal testo approvato dalla Camera, la possibilità di partecipare al concorso-colloquio per i vice segretari i quali avrebbero potuto partecipare ai concorsi indetti in via ordinaria.

Mi permetto di sottolineare che con questo articolo si va incontro, almeno in parte, ad un'esigenza della categoria, che ha passato un periodo abbastanza critico per come erano stati formulati fino ad oggi i concorsi. Il provvedimento, ripeto, avrà vita breve — in pratica si applicherà per una sola volta, e per tre mesi — e sanerà la situazione tesa esistente nel settore, in attesa dell'ordinamento generale dello stato giuridico dei segretari comunali: in quella sede, infatti, si potrebbe trovare una formulazione più idonea dei concorsi per il passaggio da una classe all'altra delle segreterie nei comuni.

Pertanto ritengo che il disegno di legge meriti di essere approvato nel testo trasmesso dalla Camera, con le modifiche in quella sede apportate.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**B O N I F A C I O .** Vorrei avanzare una osservazione di carattere generale, anche se riferita specificatamente al secondo comma dell'articolo 1, così come modificato dalla Camera. Tale comma, infatti, stabilisce i requisiti di legittimazione per la partecipa-

zione al concorso riservato: noi avevamo fissato una data precisa, quella del 30 giugno 1981, per il possesso del requisito del servizio non di ruolo effettuato anche non continuativamente da almeno tre anni richiesto ai candidati; la Camera dei deputati ha preferito invece fare riferimento alla data di pubblicazione della presente legge, il che può dar luogo, non voglio dire all'arbitrio, ma certo ad una discrezionalità molto ampia, in una materia di cui si devono garantire le situazioni soggettive.

In tal modo, insomma, il destino di molti soggetti potrà dipendere dal giorno in cui interverrà la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*. È invece preferibile, a mio avviso, che il Parlamento stabilisca una data fissa, magari più vicina ai nostri giorni, perchè certo, quando si tratta di fotografare delle situazioni da cui nascono posizioni soggettive, a mio parere non è la strada migliore quella di lasciare alla occasionalità della pubblicazione e dell'entrata in vigore della legge la sussistenza dei requisiti.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**P A V A N ,** *relatore alla Commissione.* In merito all'osservazione del senatore Bonifacio vorrei osservare che essa può anche rispondere ad una realtà, ma bisogna tener presente che per poter accedere al concorso occorre essere in servizio, come minimo, da un anno.

**B O N I F A C I O .** Però la diversità di qualche giorno può incidere.

**P A V A N ,** *relatore alla Commissione.* Si può allora invitare — ed è questo il mio invito — il Governo a far sì che la legge venga pubblicata immediatamente, in modo da evitare eventualità del genere.

**C O R D E R ,** *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo accoglie la raccomandazione del relatore, ringraziandolo per la sua esposizione. Vorrei aggiungere

solo che sul disegno di legge si potranno esprimere valutazioni diverse ed anche qualche perplessità, ma si tratta comunque di sanare una situazione di fatto. L'intero problema dei segretari comunali verrà poi collegato al progetto di legge-quadro che è già all'esame del Parlamento e che riguarda appunto lo stato giuridico ed il trattamento economico dei medesimi segretari comunali.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno bandirà un concorso per titoli e colloquio per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale.

Il concorso è riservato a coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, si troveranno in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente ed abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di servizio anche non continuativo di almeno un anno negli ultimi tre anni.

È richiesto il possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Il colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Agli idonei del concorso sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa i posti vacanti al 30 giugno 1981 nonchè la metà di quelli resisi vacanti successivamente.

Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, detratti i posti vacanti da attribuire con i concorsi, per titoli ed esami, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (17 marzo 1982)

Si osservano, in quanto applicabili, e non derogati dalla presente legge, gli articoli 1, 2 e 31, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

I commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 con la modificazione accolta.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 2.

Per una sola volta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i posti di segretario generale di seconda classe sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno a seguito di concorso per titoli e colloquio da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe seconda rimaste vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento bandito il 30 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Ai concorsi sono ammessi i segretari capo i quali alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

La commissione giudicatrice dei concorsi è quella prevista dal terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

- 1) diritto costituzionale e amministrativo;
- 2) legislazione amministrativa concernente gli enti locali;
- 3) finanza locale e gestione finanziaria degli enti locali;
- 4) scienza e tecnica per l'organizzazione della pubblica amministrazione;
- 5) diritto penale libro 1; libro 2, titoli II e VII.

I candidati che conseguono una votazione di almeno sette decimi sono collocati nella graduatoria sulla base del punteggio riportato nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La validità della graduatoria cessa con il decorso del termine di sei mesi dalla sua approvazione.

I vincitori sono quindi ammessi ad un corso di aggiornamento professionale, della durata di 3 mesi, organizzato dal Ministero dell'interno a Roma con i fondi dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Al termine del corso i candidati sostengono una prova di carattere teorico-pratico, conseguendo una attestazione di profitto e quindi sono destinati alle sedi messe a concorso nell'ordine di graduatoria sulla base delle preferenze espresse.

La mancata assunzione in servizio nella sede assegnata entro il termine prefissato comporta rinuncia alla promozione.

Non si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per la disciplina del procedimento e delle prove di esame si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate dall'articolo 12 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonchè l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

**E approvato.**

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

**MAFFIOLETTI.** Siamo favorevoli alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati: se vi sono talune perplessità, queste devono servire a fare in modo che in altri casi ci si regoli diversamente per stabilire con certezza una disciplina tale da configurare uno stato di diritto certo e non sottoposto a discrezionalità.

Qui la questione più importante è rappresentata dal fatto che si attua una selezione per l'accesso alla qualifica secondo criteri più conformi, più aderenti ai principi della formazione professionale. Raccomanderei allora al Governo, nell'attuazione del corso di aggiornamento professionale organizzato dal Ministro dell'interno a Roma, di tener conto soprattutto della legislazione concernente la finanza locale, la gestione amministrativa degli enti locali, ma con un particolare riguardo, oltre che all'assetto giuridico, alla concretezza della vita di tali enti; cioè con un inserimento, nei criteri di insegnamento nei corsi, di personale che abbia una vita di esperienza negli enti locali: non solamente funzionari ma anche amministratori, in modo che vi sia un apporto non solo di formazione universitaria ma anche di collegamento con le esperienze fatte negli enti locali.

**PRESIDENTE.** Il titolo del provvedimento, per la verità, dovrebbe essere modificato poichè non appare coerente con il testo risultante dalle modifiche approvate dalla Camera. Ad ogni modo non conviene ritardare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge.

**COLOMBO VITTORINO (V.),** Esprimo il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Durante l'esame in prima lettura del provvedimento saremmo stati certamente d'accordo con il senatore Bonifacio circa la fissazione di una data certa per il concorso di cui al secondo comma dell'articolo 1; ma, in questa sede, la raccomandazione rivolta al Governo, e da esso accettata, è certamente sufficiente.

Per quanto riguarda l'articolo 2 devo rilevare che questo viene a contribuire alla sanatoria di una situazione complessiva, e non solo per quanto riguarda la qualifica iniziale, come all'articolo 1. In effetti, quindi, il titolo diventa, da questo punto di vista, inadeguato, comunque l'importante è approvare il disegno di legge senza ulteriori rinvii all'altro ramo del Parlamento, augurandoci che esso possa costituire un momento di una più ragionevole definizione dello *status* dei segretari comunali.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche accolte.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10,15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI